DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 196, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI, MODIFICA ALLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

Art. 8

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "abbiano riportato nell'ultimo quadriennio" sono aggiunte le seguenti: "in servizio permanente". Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo" con le seguenti: "di cui almeno quattro in servizio permanente". Il comma 5 dell'articolo 11 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' soppresso. Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente: "6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.".

Versione in vigore dal 14 aprile 2001, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate
Estremi	Decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-82-2001/art-8-modifiche-all-articolo-11-del-decreto-legislativo-12-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it